

## Ufficio Studi CODAU

*"Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"*

### QUESITO

Si coglie l'occasione di chiedere in materia di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici, la questione della pubblicazione di collaborazioni e consulenze. In particolare, ci si pone il problema circa la pubblicazione o meno di assegnisti di ricerca, dottorandi e specializzandi. Come affrontare la questione?

### RISPOSTA AL QUESITO

Con riferimento alla questione posta, si evidenzia come l'ambito della pubblicazione degli incarichi era stato già definito dall'art. 1 comma 127 Legge 662/1996 e dell'art. 3 comma 18 Legge 244/2007.

Gli interventi normativi successivi in tema di trasparenza hanno regolato le modalità di pubblicazione anche con riferimento da ultimo ai provvedimenti connessi. A questo proposito la FAQ 6.6 pubblicata sul sito dell'ANAC ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)) precisa che, nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, c. 32, della Legge 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l'amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

Nella sostanza si ribadisce che nel termine di consulente si fa riferimento agli incarichi individuali disciplinati dall'art. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001 confermando lo spirito della norma che fa riferimento alle prestazioni di lavoro autonomo rese nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di tipo occasionale o professionale.

Le figure tipiche delle Università come assegnisti di ricerca, dottorandi e specializzandi non rientrano in questa tipologia trattandosi di particolari forme di sostegno alla ricerca e/ alla didattica non di reclutamento di personale esterno.

Tutto ciò non esclude che ogni Ateneo nella sua autonomia, anche seguendo lo spirito del d.lgs 33/2013, non possa prevedere forme ulteriori di pubblicazione.

A questo proposito la FAQ 6.5 dell'ANAC precisa che "L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati concernenti tutti gli incarichi anche di collaborazione e di consulenza conferiti. Tenuto conto dell'eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie di incarichi diverse riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.